



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 298 del 05/06/2023

Modifiche alla Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare".

Firmato da:

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a) la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*), al fine di implementare un'efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, ha riordinato la normativa regionale di settore definendo un riassetto della governance attraverso l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito (EEdA) quali enti di governo d'ambito;
- b) il riordino della normativa regionale di settore è intervenuto nell'osservanza delle previsioni dell'articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i., che, in particolare, ha previsto:
 - al comma 1, che le Regioni *“organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”*;
 - al comma 1-bis che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*;
- c) la L.R. n. 14/2016, in coerenza con le previsioni dell'art. 14, comma 27, lettera f) del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i., ha implementato un sistema di governance incentrato sull'attribuzione delle competenze ai Comuni, da esercitare in forma associata da parte degli Enti d'Ambito, idoneo a superare il preesistente assetto organizzativo e gestionale;
- d) in merito agli assetti territoriali, l'art. 7 della L.R. n. 14/2016 ha definito l'Ambito Territoriale Ottimale come la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; ha definito, inoltre, il Sub – Ambito Distrettuale (SAD) come la dimensione territoriale, interna all'ATO, ed articolata in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti per una maggiore efficienza gestionale;
- e) l'Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 25, è il soggetto di governo di ciascun ATO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio patrimonio;
- f) l'art. 26, comma 1, lettera c) annovera, tra le competenze dell'EdA, l'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e l'affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- g) l'art. 39 regola il potere sostitutivo della Regione, prevedendo, in particolare, al comma 1 che *“la Regione esercita le funzioni di vigilanza in ordine all'attuazione della presente legge e del PRGRU. La Regione esercita altresì poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia e grave inadempimento degli Enti d'Ambito e degli Enti locali, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuiti, con riferimento ai seguenti atti:*
 - a) mancata adesione dei Comuni all'Ente d'Ambito, ai sensi dell'articolo 25, comma 2;
 - b) mancata attuazione delle competenze di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e c);

- c) mancata elezione del Consiglio d'Ambito, ai sensi del comma 2, articolo 28 e degli altri organi elettivi e di nomina;
- d) mancato trasferimento della dotazione impiantistica, ai sensi dell'articolo 40 comma 3. “
- h) l'art. 40 (Regime transitorio dei contratti di servizio) prevede in particolare che: “... A seguito di quanto previsto con apposita delibera dell'EdA, ovvero di più EdA che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 25 della presente legge, anche per la tutela della continuità occupazionale, e del servizio, le amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Napoli sono obbligate a trasferire a titolo gratuito le dotazioni impiantistiche già utilizzate dalle società provinciali in proprietà degli EDA per renderli disponibili ai soggetti gestori successivamente individuati dagli EdA in conformità alla presente legge. In mancanza trovano applicazione i poteri sostitutivi di cui all'articolo 39 della presente legge.”

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- a) gli Enti di governo degli ATO risultano impegnati nelle attività relative ai rispettivi Piani d'Ambito e nel perfezionamento degli adempimenti previsti all'art. 34, comma 7 della L.R. n. 14/2016;
- b) in merito ai profili procedurali, l'art. 34, comma 9 bis della L.R. n. 14/2016 ha previsto che “Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d'ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piano d'ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all'approvazione definitiva dei piani d'ambito.”;

CONSIDERATO CHE

- a) il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha previsto, in particolare:
- all' Art. 6 (Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconfiribilità) al comma 1 “Ferme restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente”, e al comma 2 “ Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.”;
 - all' Art. 33 (Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani) al comma 1 “Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 -bis ,comma 1 -bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200,comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.” e al comma 2, infine, “Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 -bis , comma 1 -bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.”;
- b) la piena attuazione della pianificazione d'Ambito, attraverso l'affidamento della gestione del servizio e la realizzazione dell'impiantistica necessaria a coprire i fabbisogni di trattamento rilevati nel PRGRU vigente per i diversi ATO, risulta strategica per completare la chiusura del ciclo e procedere allo svolgimento del suo regolare corso anche, in particolare, nel doveroso contributo di tutti gli Enti interessati al percorso di risoluzione delle pendenze, di cui alla sentenza

di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana;

- c) in merito agli indirizzi ed alle determinazioni finora assunte degli EdA in ordine alla scelta dei modelli di gestione del servizio ed all'avvio dell'espletamento degli adempimenti che ne caratterizzano il percorso procedimentale si è manifestato un orientamento prevalente verso forme di affidamento in house providing, in particolare in riferimento alla fase capital intensive della gestione dell'impiantistica, accompagnato dall'avvio di attività di verifica, attraverso interlocuzioni con le Amministrazioni Provinciali, delle condizioni per l'acquisizione di partecipazioni delle Società Provinciali che attualmente continuano a svolgere le funzioni già ad esse assegnate, ai sensi dell'art. 40, comma 3 della L.R. 14/2016;
- d) allo stato le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della legge 14/2016;
- e) le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, sono attualmente partecipate dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta e dalla Città Metropolitana di Napoli;
- f) con l'entrata in vigore delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui agli artt. 4 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 nr. 175, le amministrazioni provinciali titolari delle partecipazioni societarie devono procedere all'alienazione delle stesse in quanto gli oggetti sociali sono estranei alle finalità istituzionali;

RILEVATO che alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale sopra richiamate, si rende necessario procedere all'adeguamento della disciplina regionale di settore attraverso misure di rafforzamento della governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti finalizzate alla piena implementazione della disciplina regionale relativa all'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e all'affidamento del servizio, prevedendo tempistiche e modalità di attuazione dei diversi enti coinvolti nel perfezionamento delle relative procedure e assicurandone l'adempimento attraverso una pertinente rimodulazione dei poteri sostitutivi in capo alla Regione;

PRESO ATTO che all'esito dell'istruttoria della competente Direzione Generale 50.17 è stato predisposto l'allegato disegno di legge al fine di modificare la Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14;

RITENUTO di dover approvare e proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante "Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n.14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*)" che, in uno alla Relazione illustrativa, all'Analisi di Impatto della Regolamentazione e all'Analisi Tecnico-Normativa, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SENTITO per i profili di competenza l'Ufficio Legislativo del Presidente;

VISTI

- a) lo Statuto della Regione Campania;
- b) il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) il D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i.;
- d) il D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- e) la L.R. n. 14/2016 e s.m.i.;
- f) il T.U. 175/2016;
- g) il D.Lgs. 201/2022;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare e proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante "Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n.14 "*(Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare)*" che, in uno alla Relazione illustrativa, all'Analisi di Impatto della Regolamentazione e all'Analisi Tecnico-Normativa, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale;
3. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente, all'Assessore all'Ambiente, all'Ufficio legislativo, alla Direzione Generale 501700 e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.